Rapporto aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
5351 R agg.	1° ottobre 2003	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 14 gennaio 2003 che postula l'adozione di un decreto legislativo concernente l'allestimento di una statistica sulle abitazioni e sui locali industriali e commerciali vuoti

La Confederazione, già precedentemente sulla base di vecchie disposizioni ed oggi sulla base dell'elenco allegato all'Ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993, obbliga i Cantoni a raccogliere annualmente al 1° giugno i dati sullo sfitto abitativo. Questi dati costituiscono un parametro importante per il mercato della locazione, sia dal profilo dell'analisi del suo stato, sia dal profilo della nascita di diritti individuali garantiti dalla legislazione nazionale. Essi hanno un'importanza rilevante anche per la legislazione di carattere sociale, in specie per quella legata alla promozione di alloggi a pigione moderata, nonché per il settore della pianificazione del territorio.

Dalla creazione dell'obbligo federale, come da direttive nazionali, la rilevazione dei dati è sempre stata eseguita nel nostro Cantone tramite le cancellerie comunali. La qualità dei dati così raccolti ha però sempre posto problemi, tanto da indurre l'autorità cantonale nel 1995 a proporre un nuovo sistema di raccolta. Con il messaggio no. 4394 del 22 marzo 1995 il Consiglio di Stato proponeva infatti al Gran Consiglio l'adozione di un decreto legislativo che ponesse le basi legali per una rilevazione centralizzata ed accurata dei dati sullo sfitto, sia in ambito abitativo che commerciale. L'adozione del decreto era stata raccomandata a suo tempo dall'osservatorio cantonale dell'alloggio, un organismo interdipartimentale istituito nel quadro del Piano cantonale dell'alloggio, il quale aveva individuato nella centralizzazione di questa statistica la soluzione alle lacune, soprattutto qualitative, riscontrate fino a quel momento con la raccolta dei dati affidata alle cancellerie comunali.

Il decreto proposto, adottato dal Gran Consiglio nello stesso anno, è entrato in vigore nel 1995 e ha permesso di raccogliere centralmente i dati presso proprietari ed amministratori per gli anni dal 1995 al 1999. L'esperienza è stata valutata positivamente, sia perché ha permesso di raccogliere più dati che in precedenza, sia perché i nuovi dati sono stati giudicati di buona qualità, contrariamente a quelli raccolti anteriormente dai Comuni.

Senza questa base legale, per l'anno 2000 la raccolta dei dati avrebbe dovuto tornare ad essere eseguita attraverso le cancellerie comunali. A seguito della sovrapposizione dei lavori per il censimento federale decennale, il Ticino ha però chiesto ed ottenuto l'esonero dalla statistica federale delle abitazioni vuote per quell'anno.

Nel 2001, ritornati al sistema tradizionale di raccolta dei dati attraverso le cancellerie comunali, sono riemerse le stesse lacune precedenti al 1995, con dati di cattiva qualità.

1.0064

Da qui la richiesta di rimettere in vigore un decreto simile a quello che ha permesso di raccogliere buoni dati statistici tra il 1995 e il 1999.

A differenza del decreto del 1995, quello qui proposto è di durata illimitata nel tempo. La scelta di presentare un decreto legislativo di durata illimitata si giustifica poiché i motivi alla base della scelta del 1995 di contenerne gli effetti a 5 anni sono ormai superati. Tale limitazione venne infatti introdotta a quel momento non perché il provvedimento si giustificasse solo per un periodo determinato, ma perché si era convinti che altre disposizioni federali o cantonali ne avrebbero ripresi i contenuti nel corso di un lustro. Ciò non ha però avuto luogo. In particolare, la nuova Legge federale sulla statistica non è mai stata modificata in questo senso, come si poteva ipotizzare a quel tempo, e non costituisce oggi una base legale sufficiente per una simile raccolta dati a tappeto presso proprietari ed amministratori. Nemmeno in Ticino il concetto è stato ripreso nella legislazione cantonale, per esempio nella Legge concernente la banca dati movimento della popolazione del 5 giugno 2000 o nella ventilata Legge cantonale sul registro degli edifici e delle abitazioni di cui il Ticino ancora non dispone.

La Commissione della legislazione, tenuto conto della proposta formulata da alcuni deputati di limitare la portata del decreto legislativo al solo censimento degli alloggi vuoti, come da denominazione ufficiale federale, propone la sua accettazione con la modifica di tale denominazione e con l'esclusione dal suo campo d'applicazione dei locali commerciali, inclusi nel testo proposto dal Consiglio di Stato. Va da sé che per l'allestimento del censimento annuale potranno essere richiesti a proprietari ed amministratori di immobili i dati relativi a quegli oggetti non occupati, la cui destinazione non è ancora stata determinata e che in futuro potrebbero essere utilizzati sia come alloggi sia come locali commerciali (uffici, sedi societarie, ecc.).

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

In conclusione

- considerata l'importanza di disporre di dati di qualità per questa statistica federale obbligatoria,
- visti i limiti del sistema attuale di raccolta dati e la buona esperienza fatta nel periodo 1995-1999 con il vecchio decreto di durata limitata,
- considerata l'assenza di una collocazione più adeguata in una legge federale o cantonale della base legale qui in discussione,

la Commissione raccomanda l'adozione del decreto legislativo proposto con il testo modificato per i motivi sopra indicati.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore
Allidi-Cavalleri (con riserva) - Bobbià -
Carobbio W. - Dafond - Dell'Ambrogio -
Duca Widmer - Genazzi - Ghisletta D. -
Jelmini - Mellini - Pantani - Pedrazzini - Righinetti

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'allestimento di un censimento sulle abitazioni vuote

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5351 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto aggiuntivo 1° ottobre 2003 n. 5351 R agg. della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Articolo 1

[1]Il Consiglio di Stato fa allestire ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote.

[2]A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l'autorità sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell'edificio e su ogni elemento che interessa il censimento.

Articolo 2

[1]Chiunque in occasione del censimento di cui al presente decreto fornisce intenzionalmente informazioni false e, nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo di informare o non lo soddisfa correttamente, è punito con una multa fino a fr. 5'000.-.

[2]Sono applicabili le norme di procedura previste dalla Legge sulle contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.